Cassazione civile sez. I, 3/04/2026, n. 8327

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere Rel.

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4556/2025 R.G.

proposto da:

Ok.He., rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Fachile

-ricorrente-

Contro

Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, Questura Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, Prefettura Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore.

-intimati-

avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Roma n. 8804/2024 depositata il 10/09/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalla Consigliera Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1. La ricorrente, di nazionalità nigeriana, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza del 10/09/2024 del Giudice di Pace di Roma con il quale è stato respinto il ricorso ex art. 18 D.Lgs. nr. 150/11 proposto contro il decreto di espulsione ex art. 13, comma 2, lettera b) e comma 5, D.Lgs. n. 286/98, emesso il 27.02.2024 dal Prefetto della Provincia di Roma.

2. – Nel ricorso si precisa che la sig.ra Ok.He. è arrivata in Italia in data 08.09.2015 (frontiera Lampedusa e Linosa) e, immediatamente, ha presentato domanda di protezione internazionale a seguito della quale ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari che ha sempre provveduto a rinnovare e di cui, in data 26.08.2020 ha richiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato presso la Questura di Agrigento (doc. 2. ricorso di primo grado) avendo

sempre svolto regolare attività lavorativa prima come lavapiatti in un ristorante e poi come badante; nel 2022 si è trasferita prima a Roma e poi a Zagarolo (RM) dove, in data 09.08.2023 ha stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato, (doc. 4 ricorso di primo grado), all'indirizzo del quale risiede (doc. 5 ricorso di primo grado). In data 28.12.2023 l'odierna ricorrente è stata arrestata e trattenuta presso la Casa Circondariale di Rebibbia Femminile dove ha scontato una pena pari a due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 4 della L. 110/1975 -di cui la ricorrente sottolinea la lieve entità che, come rappresentato anche dal brevissimo periodo di reclusione- a seguito di sentenza di condanna emessa in data 08.10.2021 dal Tribunale di Agrigento (doc. 6 ricorso di primo grado). In data 21.02.2024, pochi giorni prima della scarcerazione, avvenuta in data 27.02.2024, le è stato notificato il provvedimento di archiviazione della predetta richiesta di conversione del permesso di soggiorno emesso in data 31.01.2023 (doc. 3. ricorso di primo grado) e, contestualmente alla scarcerazione le è stato notificato da parte della Prefettura di Roma un decreto di espulsione avverso il quale ha adito il Giudice di Pace di Roma con istanza di sospensione, che è stata accolta. Nelle more del procedimento, in data 29.05.2024, la ricorrente ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale presso la Questura di Roma con appuntamento per la formalizzazione fissato per il 16.07.2024 (doc. 4) e la dichiarazione attestante la predetta volontà è stata depositata telematicamente in data 10.06.2024 in vista dell'udienza fissata per il giorno successivo (doc. 5); a seguito dell'udienza e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la riunione del ricorso con altro pendente sullo stesso decreto in quanto presentato dal precedente avvocato difensore, si è svolta l'udienza del 01.07.2024. Nel frattempo, in data 20.06.2024, la ricorrente è stata presa in carico dall'ente antitratta "Fiore del Deserto" allo scopo di un percorso di identificazione ed emersione all'interno del Progetto Rete Antitratta Lazio 6 con primo appuntamento fissato per il 01.07.2024 (doc. 6) ed anche tale presa in carico è stata depositata nel corso del giudizio innanzi al Giudice di Pace. La domanda di protezione internazionale è stata formalizzata solo in data 30.09.2024 e, all'atto del ricorso per cassazione, la sig.ra Ok.He. era ancora in attesa della convocazione innanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale mentre il percorso innanzi all'Ente antitratta si è concluso in data 12.09.2024 con il riconoscimento da parte di quest'ultimo di indicatori legati al fenomeno della tratta.

3.- Il Giudice di Pace con la sentenza n. 8804/2024 del 10.09.2024 ha respinto il ricorso affermando – per quanto qui interessa - che non si riscontrava alcun vizio di legittimità del provvedimento opposto né sotto il profilo dell'accertamento dei fatti che ne costituiscono il presupposto, né sotto quello delle norme disciplinanti la materia, né sotto il profilo della motivazione e non risultava pendente alcuna istanza di richiesta di protezione internazionale o protezione umanitaria, onde non v'era alcun elemento utile che potesse prendersi in considerazione al fine di un bilanciamento dei contrapposti interessi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. Omesso esame circa la situazione personale della ricorrente e la situazione in Nigeria e violazione e falsa applicazione dell'art. 5 co. 6 e dell'art. 19 co.1 e 1.1 del D.Lgs. 286/98, poiché il giudice di pace non ha in alcun modo considerato la presa in carico della ricorrente da parte dell'ente antitratta "Fiore del Deserto" né ha fornito alcuna motivazione in merito, circostanza, al contrario, quantomai rilevante ai fini della valutazione dei rischi che la stessa correrebbe in caso di rimpatrio in Nigeria in quanto donna sola senza alcun punto di riferimento, in un contesto di rischio specifico – oggetto di un vissuto personale – per le donne che costituiscono una categoria particolarmente vulnerabile in Nigeria, paese fortemente discriminatorio delle medesime; infine non era stato considerato che la ricorrente vive in Italia da 10 anni e nel corso della sua permanenza sul territorio ha avviato un importante percorso di integrazione nel territorio nazionale, essendo perfettamente inserita nel mondo del lavoro italiano, come dimostrato dalla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dispone di una abitazione stabile, come risultante dal contratto di affitto registrato, onde tutta la vita privata e familiare dell'odierna ricorrente è stabilmente ancorata al contesto e al territorio italiano.

In conclusione, con tale motivo, si denuncia che il provvedimento del Giudice di Pace di Roma è caratterizzato da una motivazione standardizzata e apparente in quanto disancorata da tutte le allegazioni di parte.

2. Il secondo motivo denuncia ex art. 360 co. 1 n.3 e 5 c.p.c. la mancata valutazione della condizione di richiedente asilo della ricorrente in violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 2 D.Lgs. 142/2015, laddove avendo la stessa, in data 29.05.2024 manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale presso la Questura di Roma con appuntamento per la formalizzazione fissato per il 16.07.2024, era divenuta inespellibile in quanto autorizzata dalla norma predetta a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale.

3. I due motivi- che possono essere esaminati congiuntamente- sono fondati.

3.1- Va in primo luogo ricordato che il thema decidendum del giudizio di opposizione al decreto di espulsione non è limitato alla validità dell'atto amministrativo ma riguarda anche – e in primo luogo- il diritto soggettivo dello straniero a non essere allontanato dal territorio nazionale qualora ricorra una causa di non espellibilità: infatti sin dal 2011 si è

affermato che l'istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'art. 19, primo comma del D.Lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo, prospettato dall'opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice (Cass. n. 3898 del 17/02/2011; in termini Cass. n. 21716 del 08/07/2022); perciò è progressivamente divenuto pacifico che in sede di giudizio di opposizione alla espulsione il giudice di pace sia tenuto a pronunciarsi sulla sussistenza dei divieti di espulsione anche qualora si tratti di divieto temporaneo (Cass. n. 15843 del 06/06/2023; Cass. n. 20075 del 22/07/2024; Cass. n. 16079 del 16/06/2025).

Con particolare riguardo a questo aspetto, ovvero alle cause di inespellibilità, va rammentato che ove vengano rappresentati i motivi ostativi all'espulsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 (TUI) ratione temporis vigente (in tal caso nella versione successiva alle modifiche apportate dall'art. 7 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, c.d. decreto Cutro), v'è, comunque, il dovere del sindacato incidentale da parte del giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, sia con riguardo al divieto di respingimento legato a ragioni che fondino la protezione internazionale (principale e sussidiaria) sia con riguardo alla invocata tutela del diritto alla vita privata /o familiare.

Invero questa Corte nella recente sentenza n. 29593/2025, ha affermato che "pur nel mutamento, in parte, del tessuto legislativo di riferimento, la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, significativamente protesa alla elaborazione di principi di diritto ancorati alla Costituzione e al sistema Cedu, continua tuttora a orientare il giudice nell'interpretazione del complesso delle disposizioni che disciplinano la materia" avendo l'intervenuta abrogazione dei due periodi dell'art. 19 del testo unico una portata limitata "incidendo esclusivamente sulla individuazione dei fattori e dei criteri che presiedono al necessario bilanciamento degli interessi in gioco" non più legislativamente individuati, che l'interprete dovrà, appunto individuare, attingendo ai criteri - largamente sovrapponibili -elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale e dagli arresti di questa Corte di legittimità, rivolti a valorizzare i legami familiari, la durata della presenza della persona sul territorio nazionale, le relazioni sociali intessute, il grado di integrazione lavorativa realizzato, laddove "la condizione di vulnerabilità derivante dallo sradicamento da una vita familiare in atto o da un'integrazione sociale realizzata o in corso di realizzazione nel territorio nazionale deve essere effettiva e non meramente programmata o desiderata", anche se - soprattutto ove venga in rilievo l'integrazione sociale - non è richiesto un percorso interamente compiuto, ma "segni univoci, chiari, precisi e concordanti, nella direzione intrapresa". Ed ha affermato il seguente principio di diritto:

"La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro".

3.2- Pertanto il primo motivo è fondato poiché il giudice di pace ha omesso di considerare sia il divieto di espulsione connesso al rischio specifico dedotto dalla ricorrente con riguardo al poter essere vittima di tratta, sia il divieto di espulsione connesso alla tutela accordata dall'ordinamento nazionale e sovranazionale al diritto alla vita privata (e non soltanto familiare, che comporta la rilevanza in giudizio dei legami sociali, e non specificamente familiari, v. Cass. n. 9789/2025) come efficacemente sintetizzato da Cass. n. 29593/2025 ove afferma che "la valutazione finale circa la consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie è frutto di una combinazione virtuosa tra l'obbligo che incombe al giudice di adeguarsi ai principi posti dalla Cedu (nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte europea) e il valore assiologico della Costituzione italiana, in una dimensione valoriale di tutela universalistica della dignità del vivere. Nella Costituzione repubblicana, infatti, la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art.10, terzo comma, Cost. trova ancoraggio, e presupposto, nel diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque" e che, "diversamente dalla Carta dei diritti fondamentali, il cui art. 18 garantisce in modo espresso il diritto di asilo – nella

Convenzione europea dei diritti dell'uomo non viene sancito espressamente tale diritto, che trova invece una protezione ampia nella Costituzione, nel già citato art. 10".

3.3 – Anche il secondo motivo è fondato giacché, secondo la definizione offerta dal diritto unionale, il richiedente protezione internazionale è "il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva" (art. 2, paragrafo. 1, lett. b, direttiva 2013/33/UE).

La presentazione della domanda di protezione internazionale è, inoltre, attività che non richiede alcuna forma - come chiarito dal considerando n. 27 della Direttiva 2013/32/UE, a tenore del quale "i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale".

In tal senso dispone anche l'art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 142 del 2015 (decreto emanato in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) per il quale per richiedente la protezione internazionale s'intende "lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione").

Perciò è la manifestazione di volontà a radicare lo status di richiedente in quanto comportamento materiale, a forma libera, a cui l'ordinamento collega l'immediata acquisizione di uno "statuto protettivo", le cui principali manifestazioni sono l'accesso alle misure di accoglienza (art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 142/2015:"Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale") e la temporanea inespellibilità, ex art.7 D.Lgs. n. 25 del 2008 che stabilisce "Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32" (salvo le eccezioni previste nell'art. 7 cit., qui non ricorrenti) nonché, eventualmente, fino alla decisione del Tribunale qualora il ricorso avverso la decisione di diniego della Commissione territoriale sia impugnato con effetto sospensivo (in virtù di provvedimento ex art. 35-bis D.Lgs. 25/2008), in attuazione dell'art. 9 Direttiva 2013/32/UE: "I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III").

Ne discende, nel caso di specie, che nella misura in cui la ricorrente aveva manifestato 29.05.2024 la volontà di richiedere protezione internazionale presso la Questura di Roma, con appuntamento per la formalizzazione fissato per il 16.07.2024, si trovava nella situazione cui l'ordinamento collega l'immediata acquisizione di uno "statuto protettivo" che il Giudice di pace di Roma ha ignorato, attribuendo rilievo erroneamente al fatto che non risultava pendente alcuna istanza di richiesta di protezione internazionale o protezione umanitaria, giacché non è la "pendenza" della domanda che rileva, ma, come detto, la documentata manifestazione della volontà di formalizzarla resa ad un'autorità competente a riceverla, come era avvenuto nel caso di specie, con conseguente sorgere del divieto (quantomeno temporaneo) di eseguire l'espulsione.

3.4- Va aggiunto – quanto alla cornice dei principi che dovranno regolare il giudizio di rinvio - che questa Corte (v. Cass. n. 31544/2025), con un ragionamento decisorio articolato cui si rimanda onde dare continuità alle conclusioni raggiunte, ha affermato che:

- il giudice di pace, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, non può fare a meno di valutare se le cause di non espellibilità dedotte dal ricorrente sussistano o meno ed in relazione a quali eventi sono maturate;

- al tempo stesso il giudice di pace non può annullare il decreto prefettizio perché le esigenze di tutela dei diritti dello straniero devono essere bilanciate con il diritto dello Stato ad espellere celermente le persone non aventi titolo a permanere sul territorio nazionale, come afferma la Corte di giustizia 15 febbraio 2016 (causa C-601/15 PPU) ribadendo che in simili casi: a) sussiste il diritto dello straniero di rimanere nello Stato membro, a titolo dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, b) il cittadino straniero può essere comunque trattenuto (sul punto, quanto alla giurisprudenza nazionale, si veda Cass. n. 32763 del 16/12/2024); c) questa "interruzione" della procedura di rimpatrio, conseguente alla presentazione della domanda di asilo, non deve compromettere la celerità della procedura stessa, cosa che avverrebbe imponendo alla amministrazione di riprenderla non già dalla fase in cui è stata interrotta, bensì dal suo inizio;

- per questa finalità non è necessario concludere la procedura con un provvedimento di rigetto prima che la causa di "interruzione" (recte: di temporanea ineseguibilità del provvedimento) venga meno; è sufficiente lasciare la procedura "in corso" e riprenderla, una volta venuta meno la causa di non eseguibilità, dal punto in cui si era arrestata. Diversamente operando –e cioè concludendo il giudizio- si utilizzerebbe un mezzo non proporzionato allo scopo, ledendo il diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo e ad un giusto processo, ai sensi 24 e 111 della Costituzione, 47 della Carta dei diritti

fondamentali della Unione Europea, e degli artt. 6 e 13 CEDU, rimettendo la valutazione di una condizione di non espellibilità, anche se temporanea, ad un giudice diverso da quello chiamato a pronunciarsi di essa.... concludendo il giudizio con una pronuncia di rigetto, il decreto di espulsione diventerebbe definitivo, creando un potenziale contrasto con il possibile esito positivo della domanda di protezione internazionale, ed in ogni caso una antinomia, poiché il rigetto della opposizione attesta non solo la piena validità ma anche l'efficacia del provvedimento espulsivo, contrastando -quanto agli effetti scaturenti ex lege dalla sua adozione- con la posizione giuridica di quel cittadino straniero il cui rimpatrio è impedito dal provvedimento del giudice dell'asilo che abbia sospeso l'efficacia esecutiva del rigetto della domanda di protezione internazionale" (Cass. n. 34155/2025 cit.);

- il giusto contemperamento tra i diritti fondamentali dello straniero, che vanno riconosciuti anche se egli è irregolarmente presente sul territorio (art. 2 D.Lgs. n. 286/1998), e il diritto dello Stato alla celere conclusione delle procedure di allontanamento, possono essere assicurati facendo ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, cui non si sottrae il giudice della espulsione (per verificare quale sia la decisione della Commissione territoriale) ed eventualmente - laddove ve ne siano i presupposti processuali ovvero risulti pendere un giudizio avanti al Tribunale a seguito del ricorso contro un decisione di diniego della competente CT con sovrapposizione del thema decidendum, nonché del tema probatorio - agli strumenti propri del giudizio civile quali la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; "con la precisazione che, dovendosi tenere conto dell'interesse dello Stato ad un veloce allontanamento dal territorio dello straniero irregolare, non è sufficiente il mero rapporto di pregiudizialità o di sovrapponibilità degli accertamenti istruttori in astratto, configurabili anche nel caso di una domanda manifestamente infondata, ma occorre che vi sia, in concreto, un positivo apprezzamento sul fumus, dato appunto dalla sospensiva resa dal Tribunale sul provvedimento negativo della Commissione territoriale" (Cass. n. 34155/2025 cit.);

- se la protezione viene riconosciuta, viene confermato il diritto a restare sul territorio nazionale provvisoriamente accordato dalla sospensiva; se la protezione viene negata il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo se ricorrono ragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione internazionale.

- "questa soluzione non solo è compatibile e coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea perché consente di riprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta (recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, lasciando il giudizio in corso, ma è anche rispettosa del diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza del diritto di difesa all'interno dello stesso giudizio di opposizione alla espulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori e autonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazi temporali del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera questioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche la validità delle ragioni della espulsione" (Cass. n. 34155/2025 cit.).

4.- Il terzo motivo denuncia, ex art. art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto rilevante per il giudizio e violazione e falsa applicazione dell'art. 13 co. 2 D.Lgs. 286/9, in quanto all'epoca dell'ingresso in carcere la ricorrente era in possesso di un permesso di soggiorno in fase di conversione, procedura che la stessa non aveva potuto portare a termine proprio a causa della sua detenzione e il cui provvedimento conclusivo di archiviazione, notificatole in data 21.02.2024 era stato impugnato; inoltre, a seguito della sua scarcerazione, non le era stato neppure concesso il tempo necessario per poter regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, laddove per l'ipotesi di stranieri che siano detenuti la norma dell'art. 13 D.Lgs.286/98 trova applicazione (solo) dal momento in cui termina l'adozione nei loro confronti della misura restrittiva in essere, con l'ulteriore conseguenza, tra l'altro, che costoro possono presentare la richiesta di permesso di soggiorno, o di rinnovo del medesimo, anche nell'arco dei sessanta giorni successivi alla cessazione della misura restrittiva, dunque il decreto di espulsione può essere legittimamente emesso solo dopo che sia trascorso inutilmente questo periodo; mentre il questo caso il decreto di espulsione è stato adottato contestualmente alla sua scarcerazione e il provvedimento di archiviazione della richiesta di permesso di soggiorno da lei presentata le era stato notificato solo sei giorni prima quando era ancora nei termini per poterlo impugnare. Tale circostanza non era stata tenuta in alcuna considerazione da parte del giudice di primo grado, che sul punto non motiva in alcun modo.

4.1- Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza poiché non risulta in alcun modo che detti argomenti siano stati posti all'attenzione del giudice di pace per invalidare il provvedimento di espulsione, onde va data continuità al principio consolidato per cui qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni che implichino un accertamento di fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio" (Cass. n. 17041/2013; Cass. n. 15430/2018; Cass. n. 20712/2018)

5.- In conclusione la sentenza va cassata in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo. La causa va rinviata al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che farà applicazione dei principi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il terzo, cassa l'impugnato provvedimento e rinvia la causa avanti al Tribunale di Roma, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 5 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2026.